

COMUNE DI NEMBRO  
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

=====  
(Approvato con deliberazioni consiliari n. 19 del 03/03/1995  
e n. 32 del 28/04/1995)

=====  
(Esecutivo con atti n. 25697 e 25698 del CO.RE.CO  
seduta del 25/05/1995)  
=====

**ART. 1**  
**Istituzione della tassa**

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della legge 22 Febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicarsi secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Per le ipotesi previste dal successivo art. 12, si applica, in luogo della tassa annuale, una tassa giornaliera di smaltimento, con i criteri e le modalità ivi previsti.
3. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge, dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

**ART. 2**  
**Servizio di nettezza urbana**

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato dal Comune di Nembro ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 Settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993.  
Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa:
  - Limiti delle zone in cui il servizio viene espletato in regime di privativa;
  - Forma organizzativa e modalità di effettuazione del servizio;
  - Distanze minime e massime di collocazione dei contenitori;
  - Capacità minime dei contenitori da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire ed alla frequenza della raccolta;
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, nelle quali la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati viene effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa per i locali e le aree situati ad una distanza superiore a quella minima prevista dal regolamento di nettezza urbana.
3. La distanza sopraindicata va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo

art.4.

4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione, ovvero di esercizio dell'attività dell'utente od è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa agevolmente usufruire del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta del 40%.

5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Peraltro, qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e le prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio od al rimborso, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 4 del presente articolo.

#### **ART. 3**

##### **Gettito e costo del servizio**

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 1, nè può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate.

2. Per quanto attiene la determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1 si fa rinvio al precitato art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993.

#### **ART. 4**

##### **Presupposti della tassa ed esclusioni**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte,, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli artt. 1 e 2, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non

possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;

e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

f) gli edifici adibiti al culto delle religioni riconosciute dallo Stato, limitatamente ai locali destinati all'attività di culto vera e propria ed alle aree scoperte di relativa pertinenza.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale, o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;

c) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, prive di utenze (gas, acqua, energia elettrica), nonchè le aree di pertinenza delle stesse, semprechè anche queste ultime risultino inutilizzate;

d) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi.

4. Le circostanze di cui ai precedenti commi 2 e 3 debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia o il deposito della licenza commerciale o dell'autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla tassa:

a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorchè dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;

b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano rifiuti speciali che "per qualità" non sono assimilabili a quelli urbani, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;

c) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni nonchè dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorchè risultino ubicati sul fondo agricolo;

d) le superfici diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982 e successive modificazioni.

6. I contribuenti, per essere ammessi al beneficio dell'esclusione della tassa nei casi di cui al comma 5, lettere b) e d), devono presentare all'ufficio comunale preposto la

dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti tossici o nocivi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici o nocivi derivanti dall'attività esercitata e deve essere completata allegando:

- fotocopia della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di legge;

- fotocopia dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. n. 397/1988, convertito dalla Legge n. 475/1988 (fotocopia delle copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell'ultimo anno e dei fogli dove sono stati apposti i timbri di vidimazione;

- fotocopia integrale dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi inviata alla Regione e/o alla Provincia (art. 3 - comma 3- del D.L. n. 397/1988, convertito dalla Legge n. 475/1988). Nel caso di inizio dell'attività quest'ultimo documento dovrà essere presentato in sede consuntiva.

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie sulla quale sono prodotti rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata su richiesta di parte, e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

#### **ATTIVITA'**

#### **DETASSAZIONE**

Falegnamerie  
Autocarrozzerie  
Autofficine per riparazione veicoli  
Gommisti  
Autofficine di elettrauto  
Distributori di carburante  
Rosticcerie  
Pasticcerie  
Lavanderie  
Verniciatura  
Galvanotecnici  
Fonderie

20%

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, ove sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

8. Sono altresì esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

9. La tassa non si applica agli immobili occupati o detenuti dal Comune di Nembro che insistono sul suo territorio.

#### **ART. 5**

##### **Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

#### **ART. 6**

##### **Commisurazione della tassa**

1. La tassa, a norma del comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelli superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

#### **ART. 7**

##### **Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio**

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

a) in misura pari all'80% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera i mt. 500;

b) in misura pari al 50% della tariffa se la suddetta distanza supera i mt. 500 e fino a 1.000 mt.

c) in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori ai 1.000 mt.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte contare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributi presso la Ragioneria Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare e della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

#### **ART. 8**

##### **Parti comuni del condominio**

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio (art. 117 del Codice Civile), che, per la loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate all'art. 4, comma 2, punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 507/1993, aumenta la superficie di esclusiva pertinenza di ciascun condomino di una quota, secondo il presente prospetto:

- aumento del 10% agli alloggi siti in edifici comprendenti sino a 20 unità immobiliari;
- aumento del 6% agli alloggi siti in edifici comprendenti da 21 sino a 40 unità immobiliari;
- aumento del 2% agli alloggi siti in edifici comprendenti oltre le 40 unità immobiliari.

3. Resta ferma l'obbligazione - di dichiarazione e di versamento della tassa - di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva, quali - ad esempio - gli alloggi di custodia e simili.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle fattispecie contemplate al successivo comma 4.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 4 di presentare all'ufficio comunale preposto, entro il 28 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

#### **ART. 9**

##### **Classi di contribuenza**

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79, comma 2, del Decreto Legislativo citato, continua ad applicarsi la classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento.

#### **ART. 10**

##### **Esenzioni**

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 4 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 8, si applicano le esenzioni e le riduzioni di seguito indicate:

a) sono esonerate dalla tassa le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate dai soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune. L'esonero di cui trattasi è accordato in base a certificazione rilasciata dal Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Nembro, attestante la sopraindicata circostanza;

b) sono altresì esonerate dalla tassa le scuole statali di ogni ordine e grado per le quali sussiste l'obbligo del Comune, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di provvedere in tutto o in parte al pagamento delle spese di gestione;

c) la tassa è ridotta del 50% per i locali e le aree occupati o detenuti dai soggetti di seguito indicati, a condizione che si tratti di locali ed aree adibiti esclusivamente ai loro compiti istituzionali: amministrazioni dello Stato, amministrazione provinciale di Bergamo, Regione Lombardia, consorzi fra detti enti e consorzi dei quali fa parte il Comune di Nembro.

#### ART. 11 Riduzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa.

3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoindicata nel caso di:

a) abitazioni con occupante (30%);

b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale (20%);

c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a 6 mesi dell'anno risultante dalla licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta (30%);

d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune (30%);

e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale (30%);

f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.Lgs. n. 507/1993 (30%).

4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

#### **ART. 12**

##### **Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura del tributo è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedano autorizzazione o comportano il pagamento della T.O.S.A.P., la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

## **ART. 13**

### **Denunce**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. Si veda inoltre quanto previsto dall'art. 8, comma 5.

2. Entro lo stesso termine del 20 Gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
  - b) cognome e nome, nonchè luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
  - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
  - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso a cui sono destinati;
  - e) la data di inizio della conduzione e della occupazione dei locali e delle aree;
  - f) la provenienza;
  - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;
5. L'ufficio comunale preposto rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

## **ART. 14**

### **Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

1. Ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. n. 507/1993, la tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata

dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 8, comma 4.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o della occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri, nei modi stabiliti dall'art. 4, di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero dell'ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dal successivo art. 17.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale preposto entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

#### **ART. 15**

##### **Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale preposto può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. n. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo citato.

#### **Art. 16**

##### **Sanzioni**

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da Lit. 50.000.= (cinquantamila) a £. 150.000.= (centocinquantamila), si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge n. 689/1981.